



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 449

DETERMINAZIONE

del 02 luglio 2025

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CAMERALI PRESSO IL COMUNE DI MONDOVÌ, MEDIANTE CONCESSIONE IN USO DI LOCALI COMUNALI – QUINQUENNIO 2025-2030.
DETERMINA A CONTRATTARE.

Il sottoscritto MAZZA FRANCESCO , Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici;

Premesso che:

- la normativa di riordino del sistema camerale, in particolare il D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 219, all'art. 3 aveva previsto l'accorpamento delle Camere di commercio e un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate dei singoli enti;
- al fine di mantenere sul territorio comunale un presidio decentrato della Camera di Commercio di Cuneo, il Comune aveva messo a disposizione due locali ubicati nella Palazzina sede del Comando della Polizia Locale, siti al piano seminterrato, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, rep. 399 del 31/07/2020, con scadenza in data 31/07/2025;
- la Camera di Commercio con nota pervenuta al protocollo in data 28/05/2025 prot. 23277 ha richiesto il rinnovo della convenzione per il successivo quinquennio, alle medesime condizioni del contratto in scadenza;
- con Deliberazione n. 145 del 20/06/2025 è stata approvata la sottoscrizione di una nuova convenzione per la concessione in uso dei medesimi locali, per il successivo quinquennio 2025-2030, alle stesse condizioni di quella in scadenza e previo rimborso spese rivalutato in € 1.500,00 annui;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- con la stipula del contratto, il Comune di Mondovì concede in uso alla “Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo”, con sede in Cuneo due locali ubicati nella Palazzina sede del Comando della Polizia Locale, delle superficie utile di circa mq 28, oltre agli attigui spazi comuni (ingresso, corridoio e servizio igienico), siti al piano seminterrato, con accesso da Via del Gasometro n. 5;

- il contratto avrà per oggetto la concessione in uso dei predetti locali da destinare alla sede decentrata della Camera di commercio di Cuneo;
- il medesimo sarà stipulato nella forma della scrittura privata e conterrà le clausole essenziali, oltre alle condizioni particolari di seguito indicate e meglio precisate nella bozza di contratto:
 - La Camera di Commercio di Cuneo si impegna a:
 - non destinare i locali a scopi differenti da quelli oggetto di codesta convenzione;
 - conservare e custodire i locali con la dovuta diligenza;
 - non concedere a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso dei locali;
 - rispettare le norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro applicate dal Comune di Mondovì;
 - installare e mantenere a proprie spese i necessari collegamenti telematici per l'operatività dei servizi, garantendo la sicurezza e l'indipendenza della rete della Camera di Commercio.
 - Il Comune di Mondovì si impegna a garantire:
 - l'accesso ai locali da parte del personale della Camera di Commercio e dell'utenza nei giorni e negli orari di apertura degli uffici sopra indicati;
 - l'esonero della Camera di Commercio dall'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali.
- durata della convenzione di anni cinque dal 1° agosto 2025, con facoltà della Camera di Commercio di recedere con un preavviso di 30 giorni;
- il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente concessione, con provvedimento motivato da esigenze di interesse prevalente, mediante comunicazione scritta da inviarsi con tre mesi in anticipo;
- alla scadenza la Camera di Commercio dovrà restituire i locali ricevuti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso;
- sarà di competenza della Camera di commercio l'onere dei costi per l'attivazione ed il mantenimento, tramite il server di Infocamere S.C.p.A., Società Consortile per Azioni in house delle Camere di commercio, dell'accesso internet per il collegamento via VNP o DMZ delle postazioni di lavoro;
- saranno altresì a carico della Camera di commercio, le spese relative al servizio di pulizia e sanificazione, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento, della vigilanza e degli altri servizi comuni, mediante rimborso forfettario annuo quantificato in € 1.500, da versare entro il 30/11 di ciascun anno;
- le spese di contratto, oneri di registrazione compresi, saranno a carico della Camera di Commercio.

Vista la bozza di contratto, che si unisce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nonché le

successive variazioni;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;

Considerato che detto piano affida al Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa che il presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi fissati negli atti programmatici richiamati;

Visti gli artt. 44 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 178 e segg. del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. **Di procedere**, in esecuzione del disposto di cui alla Delibera di Giunta n. 145 del 20/06/2025, alla sottoscrizione di una convenzione con la "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo", per la concessione di due locali comunali siti al piano seminterrato della Palazzina del Comando della Polizia Locale, della superficie utile di circa mq 28, oltre agli attigui spazi comuni, con accesso da Via del Gasometro n. 5, da destinare alla sede decentrata dell'ente;
2. **Di approvare**, nei termini indicati in premessa, la determina a contrattare ex art. 192 D.Lgs. 267/00, dando atto che:
 - il contratto avrà per oggetto la concessione in uso dei predetti locali da destinare alla sede decentrata della Camera di commercio di Cuneo;
 - il medesimo sarà stipulato nella forma della scrittura privata e conterrà le clausole essenziali, oltre alle condizioni particolari di seguito indicate e meglio precisate nella bozza di contratto:
 - La Camera di Commercio di Cuneo si impegna a:
 - non destinare i locali a scopi differenti da quelli oggetto di codesta convenzione;
 - conservare e custodire i locali con la dovuta diligenza;
 - non concedere a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso dei locali;

- rispettare le norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro applicate dal Comune di Mondovì;
 - installare e mantenere a proprie spese i necessari collegamenti telematici per l'operatività dei servizi, garantendo la sicurezza e l'indipendenza della rete della Camera di Commercio.
- Il Comune di Mondovì si impegna a garantire:
 - l'accesso ai locali da parte del personale della Camera di Commercio e dell'utenza nei giorni e negli orari di apertura degli uffici sopra indicati;
 - l'esonero della Camera di Commercio dall'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali.
- durata della convenzione di anni cinque dal 1° agosto 2025, con facoltà della Camera di Commercio di recedere con un preavviso di 30 giorni;
 - il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente concessione, con provvedimento motivato da esigenze di interesse prevalente, mediante comunicazione scritta da inviarsi con tre mesi in anticipo;
 - alla scadenza la Camera di Commercio dovrà restituire i locali ricevuti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso;
 - sarà di competenza della Camera di commercio l'onere dei costi per l'attivazione ed il mantenimento, tramite il server di Infocamere S.C.p.A., Società Consortile per Azioni in house delle Camere di commercio, dell'accesso internet per il collegamento via VNP o DMZ delle postazioni di lavoro;
 - saranno altresì a carico della Camera di commercio, le spese relative al servizio di pulizia e sanificazione, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento, della vigilanza e degli altri servizi comuni, mediante rimborso forfettario annuo quantificato in € 1.500, da versare entro il 30/11 di ciascun anno;
 - le spese di contratto, oneri di registrazione compresi, saranno a carico della Camera di Commercio.

3. **Di approvare** l'allegata bozza di contratto.

4. **Di dare atto** che le somme derivanti dalla stipula del predetto contratto saranno accertate al cap. 574/0 del bilancio corrente (codice Piano Finanziario livello V E.3.05.02.03.002).

5. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza relativi alla sottoscrizione del contratto.

Mondovì, li 02 luglio 2025

IL DIRIGENTE
MAZZA FRANCESCO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa